



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*La Presidente f.f.
Avv. Maria Masi*

Roma, 2 marzo 2021

Ill.mi Signori Avvocati

PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI

L O R O S E D I

via e-mail

**OGGETTO: NOTA ILLUSTRATIVA IN MATERIA DI SPECIALIZZAZIONI PER
COMPROVATA ESPERIENZA.**

Cara Presidente, Caro Presidente,

con riferimento alle recenti modifiche introdotte in materia di specializzazioni dal Decreto ministeriale n. 163/2020 (*breviter* Decreto), l'avvocato che intenda richiedere il titolo di specialista deve presentare la domanda al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (*breviter* COA) che tiene l'Albo cui è iscritto.

Il COA verifica la regolarità della documentazione prodotta e la trasmette al Consiglio Nazionale Forense (*breviter* CNF).

La prima questione che si pone è se il COA possa (*rectius*, debba) richiedere integrazioni istruttorie nel caso in cui la documentazione presentata non sia "regolare". Si ritiene che la risposta, per ragioni sistematiche, non possa che essere affermativa, motivo per cui si reputa che il COA abbia il potere/dovere di richiedere integrazioni istruttorie all'istante prima di inoltrare la domanda e la unita documentazione al CNF.

Nella domanda, che deve rivestire la forma di autocertificazione/dichiarazione di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445 del 2000 (come da modello allegato), l'istante, a pena di inammissibilità, deve dichiarare:

- a) che negli ultimi cinque anni ha frequentato con esito positivo i corsi di specializzazione di cui all'articolo 7 del Decreto, oppure ha maturato una comprovata esperienza nel settore di specializzazione ai sensi dell'articolo 8 del Decreto;
- b) che non ha riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall'avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale.

Nel caso di comprovata esperienza (art. 8 del Decreto), l'istante dovrà, altresì, autocertificare di aver maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati - ininterrotta e senza sospensioni - di almeno otto anni.

Dovrà, poi, dimostrare di avere esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativo l'attività professionale in uno dei settori di specializzazione previsti dal Decreto.

L'esperienza quinquennale maturata nel settore (ovvero indirizzo) di specializzazione dovrà essere comprovata attraverso la produzione di una relazione e mediante l'allegazione di idonea ed adeguata documentazione, giudiziale e/o stragiudiziale.

Per ogni anno, l'istante dovrà comprovare di aver ricevuto e trattato incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a dieci per anno.

Gli incarichi fiduciari, dunque, che l'istante deve comprovare di aver trattato nel quinquennio antecedente la presentazione dell'istanza sono almeno pari a cinquanta.

La richiamata relazione dovrà essere quanto più dettagliata possibile e indicare le questioni giuridiche affrontate relativamente agli incarichi computati, trattati nel settore o nell'indirizzo di specializzazione.

La relazione deve essere corredata dagli atti introduttivi e conclusivi depositati in giudizio dall'istante ovvero, in mancanza di atti giuridici depositati, da idonea documentazione dalla quale risultino le questioni giuridiche affrontate e trattate.

Per quanto riguarda in particolare la richiesta di rilascio del titolo di specialista nel settore penale – con indicazione d'obbligo dell'indirizzo ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 3 del Decreto – considerata l'oralità che connota la celebrazione del processo penale, dove spesso il difensore affronta questioni giuridiche in assenza di qualsivoglia formalizzazione scritta, al fine della verifica di comprovata esperienza, deve necessariamente individuarsi una modalità compatibile con la caratterizzazione del giudizio penale.

A tal proposito deve ritenersi che nel concetto di "*incarico*" professionale ai sensi del comma 1, lettera b), dell'art. 8 del Decreto non possa essere annoverato il semplice verbale di identificazione (*ex art. 349 c.p.p.*) non seguito da ulteriori atti garantiti nell'anno di riferimento. Infatti quest'ultimo, che rappresenta il primo contatto informativo della persona sottoposta ad indagini, si limita ad indicare la sola rubrica della fattispecie penalmente rilevante senza ulteriore indicazione del fatto e senza possibilità di accedere, per ragioni di segreto investigativo, agli atti del procedimento.

Le limitate indicazioni contenute nel verbale di identificazione non consentono quindi di poter individuare, per il difensore stesso, le questioni giuridiche che dovranno essere affrontate, con conseguente impossibilità, in sede di valutazione, di riscontrare sia la rilevanza dell'incarico che l'eventuale analogia di questione giuridica e di attività difensiva che impediscono il computo di quell'incarico medesimo.

A tal proposito l'istante dovrà allegare alla domanda una relazione dalla quale si evinca, con riferimento al caso concreto oggetto della contestazione di reato, le questioni giuridiche trattate sia in sede procedimentale che processuale.

Al fine di verificare la coerenza della questione giuridica trattata con l'oggetto dell'incarico professionale, l'istante dovrà altresì allegare documentazione (anche limitata ad un solo atto) da cui si evinca la titolarità della difesa e l'oggetto di addebito ovvero l'imputazione relativa al procedimento cui il mandato si riferisce.


La lettera della normativa regolamentare, con riferimento al disposto di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 8 del Decreto, laddove contiene espresso riferimento ad incarichi professionali fiduciari, esclude che possano essere validamente allegate - ai fini della comprovata esperienza - le designazioni quale difensore di ufficio.

I dati riferibili alle generalità delle parti di cui alla relazione e agli atti e/o documenti allegati, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, dovranno risultare anonimi o pseudonimizzati.

Con i migliori saluti,

LA PRESIDENTE F.F.

Avv. Maria Masi



Allegati: n. 1 c.s.